

Comune di ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI

**Approvato con
deliberazione del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____**

Indice

[TITOLO I - TARI (Tassa sui rifiuti)] - abrogato

Art. 1

Oggetto del regolamento

Art. 2

Gestione del servizio e definizione di rifiuto

Art. 3

Definizione di rifiuto

Art. 4

Soggetto attivo

Art. 5

Presupposto

Art. 6

Soggetti passivi

Art. 7

Determinazione della base imponibile

Art. 8

Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

Art. 9

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

Art. 10

Riduzione superficie imponibile per produzione di rifiuti speciali

Art. 10 bis

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

Art. 11

Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo di rifiuti speciali per le utenze non domestiche

Art. 12

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

Art. 13

Determinazione delle tariffe

Art. 14

Tariffa per le utenze domestiche

Art. 15

Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

Art. 16

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

Art. 17

Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 18

Criteri per l'articolazione delle utenze non domestiche

Art. 19

Dichiarazione TARI utenze non domestiche

[Art. 20
Posti mercato] - abrogato

Art. 21
Tributo giornaliero

Art. 22
Tributo provinciale

Art. 23
Zone non servite

Art. 24
Mancato svolgimento del servizio

Art. 24 bis
Agevolazioni

Art. 25
Agevolazioni per grave disagio sociale ed economico

Art. 26
Istituzioni scolastiche statali

Art. 27
Gestione del tributo

Art. 28
Esenzione TARI giornaliera in caso di patti di collaborazione

Art. 29
Agevolazioni per dismissione slot machine

**[TITOLO II
Disposizioni finali] - abrogato**

Art. 29 bis Obbligazione tributaria

Art. 30 Dichiarazione

Art. 30 bis Cumulo riduzioni e finanziamento

Art. 31 Scadenze di versamento

Art. 32 Competenza nella liquidazione

Art. 33 Riscossione

Art. 34 Funzionario responsabile del tributo

Art. 35 Accertamento e sanzioni

Art. 36 notifiche

Art. 37 Rimborsi

Art. 38 Interessi

Art. 39 Trattamento dati personali

Art. 40 Entrata in vigore

Art. 41
Clausola di adeguamento

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente titolo, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la TARI (Tassa sui rifiuti), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, prevista dai commi dal 639 e seguenti della L. n. 147/2013 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e d'investimento, nonché, i relativi criteri di calcolo sono disciplinati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nelle deliberazioni n. 443 del 31/10/2019 e n. 363 del 03/08/2021 e successive, con la quale è stato adottato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR e MTR2), propedeutico all'elaborazione del piano economico finanziario.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO E DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 152/2006 qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Art. 3

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale), così come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge, il soggetto attivo del tributo è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5 PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 7 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1, L. n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
 - 1 bis. La superficie calpestabile dei locali di cui al precedente comma è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri esterni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici, quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o altra analoga (esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
 - 1 ter. La base imponibile per i campeggi viene assunta sommando tutte le superfici per intero, scomputando le aree a verde e i vialetti di accesso. La base imponibile per gli stabilimenti balneari o per le altre concessioni demaniali, è determinata sommando le superfici coperte e scoperte utili, compreso l'arenile o lo specchio acqueo in concessione.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI, rimane quella calpestabile.

Art. 8

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Il tributo è dovuto anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso:

- I locali di abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o se risultino allacciati ai servizi pubblici a rete (acqua, energia elettrica).

- I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, impianti, attrezzature o se occupati da materiale e comunque qualora risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi, ovvero se risultino allacciati ai servizi pubblici a rete (acqua, energia elettrica).

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

4. E' prevista un riduzione tariffaria pari al 25% della parte fissa ed al 25% della parte variabile per i fabbricati rurali ad uso abitativo, a condizione che il soggetto passivo sia ivi residente, in attuazione della facoltà prevista dall'art. 1, co. 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il soggetto passivo richiede tale riduzione mediante l'apposita dichiarazione di cui all'art. 30.

Art. 9

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge, sono escluse dal tributo le aree pertinenziali o accessorie di immobili destinati a civile abitazione quali, a titolo esemplificativo, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.

2. Sono, altresì escluse dal tributo le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. non detenute o occupate in via esclusiva.

3. Non sono assoggettati al tributo i locali ed aree che, per loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti, quali a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite ad abitazione od analoghe destinazioni d'uso, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, energia elettrica);
- b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- c) le superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando la tassabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- f) le unità immobiliari per le quali risultino atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fin o alla data di inizio dell'occupazione, e, comunque, non oltre la data di fine lavori;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- i) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- j) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, salvo i parcheggi, anche gratuiti;
- k) le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- l) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- m) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- n) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola, comprese le attività di allevamento e florovivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come garage, ripostiglio, locali per la rivendita dei prodotti coltivati ed altro;
- o) locali delle utenze non domestiche privi delle utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- p) locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze.

4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, di cui all'art. 30 del presente Regolamento, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

5. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali comunali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, anche mediante utilizzo promiscuo.

Art. 10

ESCLUSIONE SUPERFICIE IMPONIBILE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie imponibile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quelle parti di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

1 bis. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma.

1 ter. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 (in via esclusiva) rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo, nonché di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati, o dallo stesso derivanti, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

1 quater. In ogni caso sono soggette al tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile, le superfici occupate da soggetti che svolgono attività industriale, sulle quali si producono rifiuti urbani, quali a titolo esemplificativo mense, uffici, servizi, depositi, in quanto non funzionalmente collegate all'attività produttiva di rifiuti speciali.

2. Per le superfici relative alle attività di seguito elencate per le quali risulta un'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria, applicando alla superficie su cui l'attività viene svolta (al netto dei locali destinati a uffici, spogliatoi, mense, magazzini) le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche:

<i>Categoria di attività</i>	<i>Riduzione</i>	<i>di</i>
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	15%	
Laboratori fotografici, eliografie	15%	
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie	20%	
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	15%	
Laboratori di analisi, farmaceutici	15%	
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%	
Pelletterie	15%	
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici	20%	
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	15%	
Falegnamerie, vetroresine	15%	
Tipografie, stamperie, incisioni	20%	
Marmisti, vetrerie	15%	
Parrucchieri ed estetisti	15%	
Ospedali e case di cura	20%	
Edilizia	15%	

3. Per eventuali attività non espressamente considerate dal comma precedente, si applica il criterio di analogia.

4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente, o esclusiva, rifiuti speciali i contribuenti interessati sono tenuti a presentare al comune entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2 con allegata idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo

smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 1 ter, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo. La dichiarazione attestante la qualità dei rifiuti prodotti, l'indicazione del soggetto al quale gli stessi rifiuti sono conferiti, nonché l'indicazione del costo complessivo sostenuto a tal fine, allegando copia delle fatture e dei formulari previsti dalla vigente normativa dovrà, inoltre, essere corredata da:

a) planimetria contenente l'intera superficie occupata, comprensiva delle aree scoperte operative e la evidenziazione della parte di cui si richiede l'esclusione;

b) identificativi catastali dell'immobile.

5. L'eventuale minor tributo, emergente a seguito degli esiti dell'istruttoria su cui l'Ufficio tributi si riserva il supporto degli altri uffici comunali competenti, sarà conguagliata in occasione dei successivi avvisi di pagamento.

6. Qualora la cessazione dell'utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvederà con rimborso.

7. Con la presentazione della dichiarazione si considerano assolti gli obblighi per la fruizione dell'esclusione delle superfici dalla tassazione anche per gli anni successivi, salvo quanto disposto dal comma successivo. In ogni caso il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.

8. Nel caso in cui, dal controllo della dichiarazione, emerga che il richiedente non ha prodotto rifiuti speciali, si realizza la fattispecie della dichiarazione infedele, sanzionabile ai sensi del presente Regolamento.

Art. 10 bis

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 dello stesso decreto, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30

giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30 comma 5 D.L. 22/03/2021 n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

6. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.

7. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

8. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione nei termini di cui ai commi precedenti si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 11

RIDUZIONI TARIFFARIE PER AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Sono previste riduzioni del tributo a favore delle utenze non domestiche per il comprovato avvio diretto al riciclo di rifiuti speciali.

1 bis. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. Il tributo è ridotto in relazione e, conseguentemente, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, sulla base del parametro costituito dal rapporto tra quantitativi di rifiuti speciali auto avviati al riciclo ed il quantitativo di rifiuti producibile secondo il coefficiente kd applicato nella delibera del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe del tributo in relazione alla superficie assoggettabile al tributo.

3. Al fine di ottenere la suddetta riduzione, gli utenti interessati sono tenuti a presentare al Comune, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di riferimento, una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, indicante la quantità dei rifiuti speciali avviati autonomamente al riciclo nell'anno precedente, l'indicazione del soggetto al quale gli stessi rifiuti sono stati conferiti nonché l'indicazione dei chilogrammi complessivi avviati al riciclo, così risultanti da idonea documentazione fiscale. Per il periodo d'imposta 2014 è confermato il termine del 30 giugno 2015.

4. La determinazione della riduzione, spettante per anno solare, è effettuata a consuntivo previa dichiarazione di cui al comma 3 e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti. La riduzione non si applica in caso di carenza della documentazione di cui al comma 3.

5. La riduzione disciplinata dal presente articolo non può superare il 50% della quota variabile della tariffa.

Art. 12
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale del costo del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
2. In particolare, le tariffe devono garantire la copertura di tutti i costi di investimento e d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. I costi da coprire con le tariffe del tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. I predetti costi del servizio di gestione dei rifiuti sono determinati annualmente dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio.
5. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
6. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
7. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
8. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
9. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
10. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.
11. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
12. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
13. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

Art. 13
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, o comunque entro il diverso termine fissato dalle norme statali, tenendo conto del piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio, e validato dall'ente territorialmente competente, nonché successivamente approvato da parte dell'Autorità per regolazione

dell'Energia, reti e ambiente (ARERA). Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e da eventuali ed ulteriori disposizioni normative.

2. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e per utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento.

3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Art. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

4. La predetta deliberazione può contenere ulteriori disposizioni di modifica ed integrazione di quanto disciplinato ai commi 1 e 2 in attuazione di obblighi o facoltà previste dalla legge.

Art. 15

RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista la riduzione del 5% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà validata anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 30.

2. La riduzione di cui al comma precedente verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza.

Art. 16
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti; tali soggetti devono essere denunciati con le modalità e nei termini previsti dall'art. 30. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1 gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, quello risultante alla data di attivazione; le variazioni successivamente intervenute trovano applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui sono avvenute. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

2. Il soggetto iscritto negli elenchi anagrafici del Comune, risultante residente in una determinata unità abitativa, può non essere considerato nel numero degli occupanti, nel caso in cui si tratti di:

- a) soggetto collocato in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, per un periodo superiore a sei mesi;
- b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.

Affinché il soggetto sopra descritto non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali, da effettuarsi con le modalità e nei termini di cui all'art. 30.

3. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, dopo aver trasferito la residenza in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, non occupate e non locate, il numero degli occupanti è fissato forfettariamente in una unità. Per l'applicazione del criterio forfettario è necessaria una comunicazione dell'interessato, corredata da prove documentali, con le modalità e nei termini di cui all'art. 30.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito, come segue:

Superficie (metri quadrati)	Numero occupanti presunto
Fino a 40	1
Fino a 65	2
Fino a 90	3
Fino a 115	4
Fino a 140	5
Oltre 140	6

5. Nel caso in cui il numero degli occupanti sia diverso rispetto al numero determinato forfettariamente come sopra, è onere del contribuente presentare apposita dichiarazione secondo le modalità previste dall'art. 30, unitamente ad autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, soggetta a controllo nei termini di legge. Il numero degli occupanti è individuato secondo quanto risulta da predetta autocertificazione, da integrare con il numero di eventuali comproprietari, o altri soggetti aventi titolo. Questi ultimi, qualora non siano segnalati nella richiamata autocertificazione,

debbono comunque essere indicati nella dichiarazione ex art. 30 del presente Regolamento.

6. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Art. 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni categoria di attività contestualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.

4. La predetta deliberazione può contenere ulteriori disposizioni di modifica ed integrazione di quanto disciplinato ai commi 1 e 2 in attuazione di obblighi o facoltà previste dalla legge.

5. La quota variabile della tariffa per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad attività stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20% qualora si verificano le condizioni che seguono:

a) l'utilizzo per un periodo inferiore ai 183 giorni nel corso dell'anno solare;

b) il rispetto della condizione di cui sopra deve essere denunciato a mezzo di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 30

6. Il contribuente è obbligato a denunciare il venire meno delle condizioni di cui al comma precedente entro 30 giorni dal loro verificarsi. In difetto, con accertamento del Comune, si provvede al recupero del tributo con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi per omessa denuncia di variazione.

Art. 18

CRITERI PER L'ARTICOLAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B, per attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19

DICHIARAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

1. I titolari/possessori/detentori di utenze non domestiche sono obbligati a presentare la dichiarazione di iscrizione/variazione/cessazione TARI in quanto il canale telematico SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e/o le comunicazioni interne pervenute da suddetto ufficio non assolvono la specificità degli obblighi tributari. Infatti, ai fini TARI, devono essere dichiarate informazioni non richieste ai fini SUAP; informazioni che l'Ufficio Tributi può acquisire solo dalla dichiarazione del soggetto passivo e non da altre banche dati.

2. In mancanza della presentazione di cui al comma 1, l'ufficio procederà all'emissione di avviso di accertamento per omessa dichiarazione, con applicazione delle sanzioni previste per questa casistica.

[Art. 20 POSTI MERCATO] – abrogato

Art. 21

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160. L'occupazione o la detenzione, è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dell'anno. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento.

2. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100% oppure della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

3. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

4. Gli spettacoli viaggianti e i circhi si intendono assimilabili alla Categoria 4 di cui all'allegato B ed il pagamento è dovuto per la superficie occupata dalle carovane al seguito.

5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

6. Gli uffici comunali addetti alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'U.O. Gestione Entrate tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 22 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 (T.E.F.A.), trova applicazione con riferimento alla Tassa sui Rifiuti (TARI).

2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale ed è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Amministrazione Provinciale sull'importo del tributo comunale.

Art. 23 ZONE NON SERVITE

1. In attuazione dell'art. 1, comma 657 della L. 147/2013 il tributo è ridotto del 60% per le utenze poste ad una distanza superiore a 400 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di specifica istanza, decorre dal mese successivo al momento della richiesta e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta che il gestore del servizio ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione;

3. L'accoglimento dell'istanza di riduzione è subordinata ad istruttoria eseguita da parte dell'ufficio comunale preposto e dal gestore del servizio dei rifiuti.

Art. 24 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Tale riduzione spetta dal mese successivo all'interruzione del servizio e decade dal mese successivo a quello in cui è ripristinato.

Art. 24 bis AGEVOLAZIONI

1. Il presente regolamento prevede, in base all'art. 1 comma 660 della L. n. 147/2013 la possibilità di concedere riduzioni della TARI, nel caso di crisi economiche conseguenti ad eventi impreveduti, imprevedibili e di eccezionale rilevanza, quali calamità naturali, eventi sanitari come una pandemia, o eventi socio-politici, anche a livello internazionale, che abbiano una pesante ricaduta sull'economia locale.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. n. 147/2013 agli impianti sportivi di proprietà comunale dati in concessione mediante apposita convenzione ad associazioni si applica una riduzione del 80% (ottanta per cento) con esclusione delle aree adibite ad uso commerciale (bar, negozi, ristoranti).
3. La riduzione di cui al comma 2 viene concessa dietro specifica dichiarazione dell'interessato alla quale devono essere allegati tutti i documenti atti a comprovare il diritto alla fruizione, da presentarsi entro il termine previsto per la dichiarazione originaria o di variazione e si applica fino alla data di scadenza della convenzione.
4. Ai sensi dell'art. 82 comma 7 D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, sono esenti i beni utilizzati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore e destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di culto.
5. La riduzione di cui al comma 4 viene concessa dietro specifica dichiarazione dell'interessato alla quale devono essere allegati tutti i documenti atti a comprovare il diritto alla fruizione, da presentarsi entro il termine previsto per la dichiarazione originaria o di variazione ed è subordinata al mantenimento dell'iscrizione nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore.
6. L'ufficio si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti per usufruire delle riduzioni di cui ai commi 2 e 4. L'eventuale esito negativo dei controlli comporta la perdita delle agevolazioni, oltre al recupero del tributo mediante emissione e notifica di avviso di accertamento esecutivo.
7. Ulteriori forme di agevolazioni, rispetto a quelle già stabilite nel presente regolamento, possono essere previste annualmente dal Consiglio Comunale con la manovra tariffaria, purché adeguatamente finanziate a norma dell'art. 1 comma 660 L. n. 147/2013.
8. Le riduzioni del presente articolo, nonché quelle previste dall'art. 25 e dall'art. 29 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio.

Art. 25

AGEVOLAZIONI PER GRAVE DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, concede agevolazioni, basate sugli indicatori ISEE, ai soggetti in situazioni di grave disagio sociale ed economico residenti sul territorio comunale.
2. Tali agevolazioni si articolano in esenzione e riduzione dell'ammontare del tributo, in relazione ai nuclei familiari con indicatori ISEE le cui soglie sono determinate, ed eventualmente aggiornate, con deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di predetta deliberazione si applicano la disciplina ed i parametri dell'esercizio precedente, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui ai commi 5 e 6.
3. Il possesso da parte del contribuente di valida attestazione ISEE rientrante nei limiti suddetti, consente di presentare apposita domanda diretta all'ottenimento delle agevolazioni; le domande saranno ricevute a decorrere dalla data che verrà determinata dalla delibera di cui al comma 2 o, in sua assenza entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 3-bis. Saranno escluse dal collocamento in graduatoria le pratiche che presentino incongruenze, comprese quelle relative allo stato di famiglia, rispetto a quanto risulta dall'attestazione ISEE, indipendentemente dal fatto che l'incongruenza sia tale da incidere sul valore finale dell'ISEE. Resta ferma la segnalazione alle autorità competenti.
4. L'eventuale esito negativo dei controlli sull'attestazione ISEE comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia, con applicazione delle relative sanzioni, oltre alla segnalazione alle autorità competenti.

4bis. Il Responsabile del procedimento dei controlli di cui sopra è individuato nel Funzionario Responsabile del Tributo. Il termine del procedimento di controllo è determinato in 120 giorni. I controlli successivi sono espletati nel rispetto della misura minima del 5% delle agevolazioni concesse.

5. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono finanziate in apposito capitolo di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferiscono le esenzioni o le riduzioni tariffarie predette.

6. Le agevolazioni saranno quindi concesse nei limiti e fino ad esaurimento dell'apposito stanziamento previsto nel capitolo di bilancio comunale di cui sopra. A tal fine entro il terzo mese successivo alla scadenza di cui al comma 3, l'ufficio competente provvederà a determinare una graduatoria sulla base degli indicatori ISEE. Tale graduatoria consentirà il riconoscimento dell'agevolazione in conformità dello stanziamento disponibile.

7. Il contribuente, inserito nella graduatoria di cui al comma precedente, può sospendere il pagamento di quanto dovuto per il periodo di imposta successivo fino all'approvazione della relativa graduatoria.

Art. 26

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Ai sensi dell'art. 655 della L. di stabilità, alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 27

GESTIONE DEL TRIBUTO

1. Le funzioni relative alla gestione, alla liquidazione, all'accertamento e, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, sono svolte dall'U.O. Gestione Entrate.

Art. 28

ESENZIONE TARI GIORNALIERA IN CASO DI PATTI DI COLLABORAZIONE

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D.L.133/2014, convertito con modificazioni alla L.164/14, sono esentate dal pagamento della tassa rifiuti giornaliera (di cui al precedente art. 50) le occupazioni di suolo pubblico non aventi carattere commerciale relative ad attività inserite nei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del vigente Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. L'esenzione di cui al precedente comma 1 è concessa a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute limitatamente alla superficie interessata da detta attività ed al periodo di effettivo svolgimento dell'attività oggetto del patto di collaborazione, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

3. Le agevolazioni in oggetto trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, non potendosi configurare -in considerazione delle peculiarità del tributo giornaliero- un'applicazione retroattiva rispetto alla loro introduzione nel presente regolamento.

4. L'applicazione dell'esenzione in oggetto è disposta con atto della struttura organizzativa competente in materia di stipula dei predetti patti e trasmessa all'ufficio tributi per l'applicazione.

Art. 29
AGEVOLAZIONI PER DISMISSIONE DI SLOT MACHINE

1. Il Comune, nei limiti propri stanziamenti di bilancio, concede agevolazioni, a favore dei pubblici servizi che provvedono alla dismissione delle slot machine presenti nei propri locali. L'agevolazione è fissata nel 50% della parte fissa e nel 50% della parte variabile della tariffa a proprio carico ed assume valenza per cinque periodi di imposta.

2. A tal fine il titolare di ditta individuale o legale rappresentante provvede a:

- a) comunicare all'Amministrazione Comunale l'intenzione di dismettere tutte le slot machine presenti nel proprio esercizio entro il 28 febbraio di ogni anno a valere sul periodo d'imposta in corso;
- b) consentire l'accesso della polizia municipale atta a constatare la presenza delle slot machine e la successiva dismissione;
- c) fornire al Comune apposita istanza entro il 30 giugno di ogni anno a valere sul periodo d'imposta in corso a seguito della positiva conclusione delle fasi di cui alle lett. a) e b).

Il funzionario responsabile del tributo provvede a riconoscere l'agevolazione entro 30 giorni dall'istanza di cui alla lett. c), fatte salve ulteriori esigenze istruttorie.

3. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono finanziate da apposito capitolo di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa agli esercizi a cui si riferisce predetta agevolazione. Le agevolazioni sono quindi concesse nei limiti e fino ad esaurimento degli appositi stanziamenti previsti in bilancio.

4. Qualora nel corso del beneficio di cui al comma 1 si provveda a reinstallare o riposizionare slot machine si decade dal beneficio a decorrere dal primo giorno del periodo d'imposta in cui si è verificato tale evento.

[TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI] - abrogato

Art. 29 bis
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 37.

Art. 30
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo alla data di inizio/modifica o cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi a meno che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, il cui dato viene acquisito direttamente dalla banca dati anagrafica. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. n. 507/1993 (TARSU).

4. La dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 nonché ulteriori dichiarazioni o comunicazioni qualora vengano ricevute dall'Amministrazione, oltre la data prevista per il pagamento del saldo afferente al periodo d'imposta in vigore, sono applicate agli avvisi di pagamento del periodo d'imposta successivo, fatto salvo il diritto alla restituzione di quanto corrisposto in eccesso. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, anche con firma digitale per le trasmissioni telematiche, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica semplice o certificata, o mediante ulteriori modalità telematiche, messe a disposizione dall'Amministrazione. La denuncia s'intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di invio per la posta elettronica.

5. La dichiarazione sia originaria, che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

- per le utenze domestiche:

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero e nomi dei soggetti occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

- per le utenze non domestiche:

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali con relativa planimetria;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 28 febbraio dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree, mediante prove evidenti, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo se più favorevole.

Art. 30 bis CUMULO DI RIDUZIONI E FINANZIAMENTO

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 29, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti, resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

3. L'eventuale successiva introduzione di ulteriori esenzioni, agevolazioni o riduzione variamente denominate, potrà essere finanziato con appositi stanziamenti di bilancio o mediante inserimento nei costi del piano economico finanziario, da coprire con le tariffe, fermo restando, in assenza di scelta, la copertura mediante inserimento nei costi del piano economico finanziario.

Art. 31 SCADENZE DI VERSAMENTO

1. In caso di emissione di avvisi di pagamento successivi, generalmente connessi al rispetto dei termini dichiarativi in materia di TARI, la scadenza è determinata entro 60 giorni dall'invio degli stessi.

2. In caso di mancato recapito, il soggetto passivo è tenuto a richiedere l'avviso di pagamento TARI entro un mese dalla scadenza prevista per il pagamento. Il pagamento è dovuto entro 30 giorni dall'emissione dell'avviso da parte dell'ufficio competente.

Art. 32

COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE

1. Per il pagamento della TARI, il Comune agevola il contribuente mediante l'invio di apposito avviso di pagamento. In caso di mancato invio o ricevimento, per qualunque causa, il contribuente è tenuto comunque al pagamento secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 33

RISCOSSIONE

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

2. Non si procede al versamento per importi inferiori ai minimi, per anno di imposta e per tributo, determinati dal Regolamento Generale delle Entrate in vigore.

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento contiene tutti gli elementi previsti dalle leggi in vigore, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato nel numero di rate e alle scadenze approvate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale ovvero in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 90% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, o alla diversa percentuale inserita nella delibera di fissazione delle scadenze, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.

5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, in mancanza del quale sono irrogate le sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e applicati gli interessi di mora, nella misura definita dal regolamento comunale sulle entrate.

Art. 34
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal medesimo Funzionario e con preavviso di almeno 7 giorni.
3. In caso di assenza del Funzionario Responsabile lo stesso è sostituito dal dirigente sovraordinato che assume le competenze di cui al presente Regolamento unitamente a quanto previsto dalla disciplina normativa in vigore. Lo stesso dirigente può delegare la rappresentanza in giudizio di cui sopra a dipendenti del Comune abilitati.

Art. 35
ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge;
 - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del c.c.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di accertamento entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di TARI, si applicano gli interessi nella misura prevista dal regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 36 NOTIFICHE

1. Le notifiche degli atti di accertamento TARI potranno essere effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, con le modalità previste dalla L. n. 890/1992 per gli atti giudiziari, mediante invio di posta elettronica certificata secondo le disposizioni previste dal codice dell'amministrazione digitale D. Lgs. n. 82/2005, nonché mediante ogni altra modalità consentita a tal fine dalla legge.

Art. 37 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di cui al successivo art. 38, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non è riconosciuto rimborso per importi inferiori ai minimi, per anno di imposta e per tributo, stabiliti dal Regolamento Generale delle Entrate in vigore.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta del contribuente, formulata nell'istanza di rimborso, con gli importi dovuti allo stesso ente a titolo di Tassa Rifiuti per gli anni successivi o a titolo di pagamento di avvisi di accertamento TARI.

Art. 38 INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso, si applicano nella misura prevista dal regolamento generale delle entrate. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, dal momento in cui sono divenuti esigibili.

Art. 39 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del vigente Regolamento Europeo.

Art. 40
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Art. 41
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A - abrogato

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni (solo da biciclette);
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali e vernici nei propri contenitori;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere ad eccezione del linoleum;
- materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco, di gesso essiccati ed inerti per quantità ridotte;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- ingombranti;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti

- indumenti e lenzuola monouso;
- rifiuti prodotti a bordo di navi, natanti e/o imbarcazioni, indipendentemente dalla tipologia di punto di ormeggio (molo, gavitello o struttura portuale);]

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti
- 4.1 Attività esercitate su specchi d'acqua destinati a ormeggio di imbarcazioni e/o natanti (categoria 4, subcategoria 4.1)
- 4.2 Impianti sportivi (categoria 4, subcategoria 4.2)
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club